

Legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm)

del 20 giugno 1997 (Stato 1° luglio 2016)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 107 capoverso 1 e 118 capoverso 2 lettera a della Costituzione federale^{1,2}

visto il messaggio del Consiglio federale del 24 gennaio 1996³,

decreta:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Sezione 1: Oggetto, campo d'applicazione e definizioni

Art. 1 Scopo e oggetto

¹ La presente legge ha lo scopo di prevenire l'impiego abusivo di armi, parti essenziali di armi, accessori di armi, munizioni ed elementi di munizioni.⁴

² Essa disciplina l'acquisto, l'introduzione sul territorio svizzero, l'esportazione, la custodia, il possesso, il porto, il trasporto, la mediazione, la fabbricazione e il commercio di:⁵

- a.⁶ armi, parti di armi essenziali o costruite appositamente e accessori di armi;
- b. munizioni ed elementi di munizioni.

³ La presente legge ha inoltre lo scopo di impedire il porto abusivo di oggetti pericolosi.⁷

RU **1998** 2535

¹ RS **101**

² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU **2008** 5499 5405 art. 2 lett. d; FF **2006** 2531).

³ FF **1996** I 875

⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU **2008** 5499 5405 art. 2 lett. d; FF **2006** 2531).

⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU **2008** 5499 5405 art. 2 lett. d; FF **2006** 2531).

⁶ Nuovo testo giusta il n. I I della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni utilizzabili a fini civili e militari, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU **2002** 248; FF **2000** 2971).

⁷ Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU **2008** 5499 5405 art. 2 lett. d; FF **2006** 2531).

Art. 2⁸ Campo d'applicazione

¹ La presente legge non si applica né all'esercito, né al Servizio delle attività informative della Confederazione, né alle autorità doganali e di polizia. Ad eccezione degli articoli 32a^{bis}, 32c e 32j, non si applica neppure alle amministrazioni militari.⁹

² Alle armi antiche si applicano unicamente gli articoli 27 e 28, nonché le relative disposizioni penali della presente legge. Per armi antiche s'intendono le armi da fuoco fabbricate prima del 1870, nonché le armi da taglio e da punta e altre armi fabbricate prima del 1900.

³ Sono salve le disposizioni della legislazione federale sulla caccia e quelle della legislazione federale militare.

Art. 3 Diritto di acquisto, possesso e porto di armi

Il diritto di acquisto, possesso e porto di armi è garantito nell'ambito della presente legge.

Art. 4¹⁰ Definizioni

¹ Per armi s'intendono:

- a. dispositivi che permettono di lanciare proiettili mediante una carica propulsiva e che possono essere portati e utilizzati da una sola persona oppure oggetti che possono essere modificati in tali dispositivi (armi da fuoco);
- b. dispositivi che, spruzzando o polverizzando sostanze, sono concepiti per nuocere durevolmente alla salute delle persone;
- c. coltelli la cui lama può essere liberata con un meccanismo automatico di apertura, azionabile con una sola mano, coltelli a farfalla, coltelli da lancio e pugnali a lama simmetrica;
- d. dispositivi concepiti per ferire le persone, segnatamente tirapugni, manganelli, bastoni da combattimento, stelle da lancio e fionde;
- e. dispositivi che producono un elettrochoc e che riducono la capacità di resistenza delle persone o possono nuocere in modo durevole alla salute;
- f. armi ad aria compressa o a CO₂ che sviluppano un'energia alla bocca di almeno 7,5 joule o che per il loro aspetto possono essere scambiate per armi da fuoco vere;
- g. imitazioni di armi, scacciaacani e armi soft air che per il loro aspetto possono essere scambiate per armi vere.

⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499 5405 art. 2 lett. d; FF 2006 2531).

⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 dic. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 4551 6775; FF 2011 4077).

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499 5405 art. 2 lett. d; FF 2006 2531).

² Per accessori di armi s'intendono:

- a. silenziatori e loro parti costruite appositamente;
- b. laser e dispositivi di puntamento notturno, nonché loro parti costruite appositamente;
- c. lanciagranate costruiti come parte supplementare di un'arma da fuoco.

^{2bis} Per Stato Schengen si intende uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen. Gli accordi di associazione alla normativa di Schengen sono elencati nell'allegato.¹¹

³ Il Consiglio federale determina quali oggetti sono contemplati dalla presente legge come parti di armi, essenziali o costruite appositamente, o come accessori di armi.

⁴ Il Consiglio federale definisce le armi ad aria compressa o a CO₂, le imitazioni di armi, le scacciaacani e le armi soft air, i coltelli, i pugnali, i dispositivi che producono un elettrochoc, i dispositivi spray ai sensi del capoverso 1 lettera b e le fionde che sono considerati armi.

⁵ Per munizione s'intende il materiale esplosivo con carica propulsiva la cui energia liberata mediante accensione in un'arma da fuoco è trasferita a un proiettile.

⁶ Per oggetti pericolosi s'intendono oggetti come arnesi, utensili domestici e attrezzi sportivi che sono adatti a minacciare o a ferire persone. Coltelli da tasca, come ad esempio il coltello tascabile dell'esercito svizzero e prodotti analoghi, non sono considerati oggetti pericolosi.

Sezione 2: Divieti e restrizioni generali

Art. 5¹² Divieti relativi ad armi, parti di armi e accessori di armi

¹ Sono vietati l'alienazione, l'acquisto, la mediazione a destinatari in Svizzera e l'introduzione sul territorio svizzero di:

- a. armi da fuoco per il tiro a raffica e armi da fuoco per il tiro a raffica modificate in armi da fuoco semiautomatiche, nonché loro parti essenziali o costruite appositamente;
- b. ordigni militari per il lancio di munizioni, proiettili o missili con effetto dirompente e loro parti essenziali;
- c. coltelli e pugnali secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera c;
- d. dispositivi contundenti e da lancio secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera d, ad eccezione dei bastoni da combattimento;
- e. dispositivi che producono un elettrochoc secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera e;

¹¹ Introdotto dal n. I della LF dell'11 dic. 2009 (Adeguamento della trasposizione dell'acquis di Schengen), in vigore dal 28 lug. 2010 (RU **2010** 2823; FF **2009** 3051).

¹² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU **2008** 5499 5405 art. 2 lett. d; FF **2006** 2531).

- f. armi che simulano oggetti d'uso corrente, nonché loro parti essenziali;
- g. accessori di armi.

² È vietato il possesso di:

- a. armi da fuoco per il tiro a raffica e dispositivi di lancio secondo il capoverso 1 lettera b, nonché loro parti essenziali o costruite appositamente;
- b. armi da fuoco che simulano oggetti d'uso corrente, nonché loro parti essenziali;
- c. lanciagranate secondo l'articolo 4 capoverso 2 lettera c.

³ È vietato sparare con:

- a. armi da fuoco per il tiro a raffica;
- b. dispositivi di lancio secondo il capoverso 1 lettera b e lanciagranate secondo l'articolo 4 capoverso 2 lettera c;
- c. armi da fuoco in luoghi accessibili al pubblico al di fuori degli impianti di tiro autorizzati o al di fuori di piazze di tiro; rimane consentito il tiro in luoghi non accessibili al pubblico e il tiro venatorio.

⁴ I Cantoni possono autorizzare eccezioni.

⁵ L'Ufficio centrale (art. 31c) può autorizzare eccezioni al divieto d'introduzione sul territorio svizzero.

⁶ L'arma da fuoco di ordinanza svizzera per il tiro a raffica modificata in arma da fuoco semiautomatica non è considerata arma ai sensi del capoverso 1 lettera a.

Art. 6¹³ Divieti e restrizioni relativi a munizioni

¹ Il Consiglio federale può vietare o assoggettare a condizioni specifiche l'acquisto, il possesso, la fabbricazione e l'introduzione sul territorio svizzero di munizioni ed elementi di munizioni che presentano un comprovato alto potenziale di ferimento.

² Sono fatte salve le munizioni e gli elementi di munizioni utilizzati in occasione delle consuete manifestazioni di tiro o per la caccia.

Art. 6a¹⁴ Successione ereditaria

¹ Le persone che mediante acquisto per successione ereditaria, entrano in possesso di armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, o accessori di armi per cui sussiste un divieto secondo l'articolo 5 capoverso 1 devono chiedere, entro sei mesi, un'autorizzazione eccezionale.

¹³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU **2008** 5499 5405 art. 2 lett. d; FF **2006** 2531).

¹⁴ Introdotto dall'art. 3 n. 6 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli Acc. bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino (RU **2008** 447; FF **2004** 5273). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU **2008** 5499 5405 art. 2 lett. d; FF **2006** 2531).

² I cittadini stranieri che non hanno un permesso di domicilio ma risiedono in Svizzera possono ottenere l'autorizzazione eccezionale per l'acquisto di un'arma, di una parte di arma, essenziale o costruita appositamente, o di un accessorio di un'arma secondo l'articolo 5 capoverso 1 soltanto se esibiscono un'attestazione ufficiale del loro Stato d'origine in base alla quale sono legittimati a un tale acquisto.

Art. 6b¹⁵ Attestazione ufficiale

¹ Alle persone domiciliate all'estero, l'autorizzazione eccezionale per l'acquisto di un'arma, di una parte di arma, essenziale o costruita appositamente, o di un accessorio di un'arma secondo l'articolo 5 capoverso 1 può essere rilasciata soltanto se esse presentano un'attestazione ufficiale dello Stato di domicilio in base alla quale sono legittimate all'acquisto dell'oggetto in questione.¹⁶

² Se l'autenticità dell'attestazione è dubbia o se l'attestazione non può essere prodotta, il Cantone trasmette i documenti all'Ufficio centrale. Quest'ultimo verifica l'attestazione o può eventualmente rilasciarne una.

Art. 7¹⁷ Procedura per i cittadini di determinati Stati

¹ Il Consiglio federale può vietare l'acquisto, il possesso, l'offerta, la mediazione e l'alienazione di armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni ed elementi di munizioni, nonché il porto di armi e il tiro ai cittadini di determinati Stati:

- a. se sussiste un pericolo rilevante di utilizzazione abusiva;
- b. allo scopo di tener conto delle decisioni della comunità internazionale o dei principi della politica estera svizzera.

² I Cantoni possono autorizzare in via eccezionale l'acquisto, il possesso, il porto di armi e il tiro alle persone di cui al capoverso 1 che partecipano a battute di caccia o manifestazioni sportive oppure che assumono compiti di protezione di persone o beni.

Art. 7a¹⁸ Esecuzione

¹ Le persone a cui si applica un divieto di cui all'articolo 7 capoverso 1 devono notificare all'autorità competente del loro Cantone di domicilio, entro due mesi dall'entrata in vigore del divieto, le armi, le parti di armi, essenziali o costruite apposi-

¹⁵ Introdotto dall'art. 3 n. 6 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli Acc. bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU **2008** 447 5405 art. 1 lett. e; FF **2004** 5273).

¹⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU **2008** 5499 5405 art. 2 lett. d; FF **2006** 2531).

¹⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU **2008** 5499 5405 art. 2 lett. d; FF **2006** 2531).

¹⁸ Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU **2008** 5499 5405 art. 2 lett. d; FF **2006** 2531).

tamente, gli accessori di armi, le munizioni o gli elementi di munizioni di cui sono in possesso.

² Esse possono inoltrare, entro sei mesi dall'entrata in vigore del divieto, una domanda per il rilascio di un'autorizzazione eccezionale. In caso contrario gli oggetti devono essere alienati entro detto termine a una persona legittimata all'acquisto.

³ Se la domanda è respinta, gli oggetti devono essere alienati, entro quattro mesi dalla reiezione della domanda, a una persona legittimata all'acquisto; in caso contrario sono sequestrati.

Art. 7b¹⁹ Forme di offerta vietate

¹ Armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni non possono essere offerti se per le autorità competenti non è possibile identificare l'offerente.

² È vietata l'offerta di armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni in occasione di esposizioni o mercati accessibili al pubblico. Il divieto non si applica agli offerenti iscritti ai mercati pubblici di armi autorizzati dalle autorità competenti.

Capitolo 2: Acquisto e possesso di armi e di parti essenziali di armi²⁰

Sezione 1: Acquisto di armi e di parti essenziali di armi²¹

Art. 8 Obbligo del permesso d'acquisto di armi²²

¹ Chiunque intende acquistare un'arma o una parte essenziale di arma necessita di un permesso d'acquisto di armi.²³

¹⁹ Introdotta dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU **2008** 5499 5405 art. 2 lett. d; FF **2006** 2531).

²⁰ Nuovo testo giusta l'art. 3 n. 6 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli Acc. bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU **2008** 447 5405 art. 1 lett. e; FF **2004** 5273).

²¹ Nuovo testo giusta l'art. 3 n. 6 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli Acc. bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU **2008** 447 5405 art. 1 lett. e; FF **2004** 5273).

²² Nuovo testo giusta l'art. 3 n. 6 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli Acc. bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU **2008** 447 5405 art. 1 lett. e; FF **2004** 5273).

²³ Nuovo testo giusta l'art. 3 n. 6 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli Acc. bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU **2008** 447 5405 art. 1 lett. e; FF **2004** 5273).

^{1bis} La persona che chiede un tale permesso per acquistare un'arma da fuoco per scopi che non siano lo sport, la caccia o una collezione deve indicare il motivo dell'acquisto.²⁴

² Il permesso d'acquisto di armi non è rilasciato alle persone che:

- a. non hanno compiuto 18 anni;
- b.²⁵ sono sotto curatela generale o sono rappresentate da un mandatario designato con mandato precauzionale;
- c. danno motivi di ritenere che esporranno a pericolo sé stessi o terzi;
- d. in ragione di una condanna per reati che denotano carattere violento o pericoloso o per crimini o delitti commessi ripetutamente, sono iscritti nel casellario giudiziale, fintanto che l'iscrizione non sia cancellata.

^{2bis} Le persone che, mediante acquisto per successione ereditaria, entrano in possesso di armi da fuoco o di parti essenziali di armi devono chiedere, entro sei mesi, un permesso d'acquisto di armi, eccetto che, entro tale termine, gli oggetti vengano alienati a un avente diritto.²⁶

^{3 a 5} ...²⁷

Art. 9²⁸ Competenza

¹ Il permesso di acquisto di armi è rilasciato dall'autorità competente del Cantone di domicilio o, per le persone domiciliate all'estero, dall'autorità competente del Cantone in cui l'arma è acquistata.

² L'autorità chiede previamente il parere dell'autorità cantonale di cui all'articolo 6 della legge federale del 21 marzo 1997²⁹ sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna.

- ²⁴ Introdotto dall'art. 3 n. 6 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli Acc. bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU **2008** 447 5405 art. 1 lett. e; FF **2004** 5273).
- ²⁵ Nuovo testo giusta il n. 17 dell'all. alla LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2011** 725; FF **2006** 6391).
- ²⁶ Introdotto dall'art. 3 n. 6 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli Acc. bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU **2008** 447 5405 art. 1 lett. e; FF **2004** 5273).
- ²⁷ Abrogati dall'art. 3 n. 6 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli Acc. bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, con effetto dal 12 dic. 2008 (RU **2008** 447 5405 art. 1 lett. e; FF **2004** 5273).
- ²⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU **2008** 5499 5405 art. 2 lett. d; FF **2006** 2531).
- ²⁹ RS **120**

Art. 9a³⁰ Attestazione ufficiale

¹ Le persone domiciliate all'estero devono presentare alla competente autorità cantonale un'attestazione ufficiale del loro Stato di domicilio, in base alla quale sono legittimate all'acquisto dell'arma o della parte essenziale di arma.

^{1bis} I cittadini stranieri che non hanno un permesso di domicilio ma risiedono in Svizzera devono presentare alla competente autorità cantonale un'attestazione ufficiale del loro Stato d'origine, in base alla quale in detto Stato sono legittimati all'acquisto dell'arma o della parte essenziale dell'arma.³¹

² Se l'autenticità dell'attestazione è dubbia o se l'attestazione non può essere prodotta, il Cantone trasmette i documenti all'Ufficio centrale. Quest'ultimo verifica l'attestazione o può eventualmente rilasciarne una.

Art. 9b³² Validità del permesso d'acquisto di armi

¹ Il permesso d'acquisto di armi è valido in tutta la Svizzera e autorizza l'acquisto di un'unica arma o di un'unica parte essenziale di arma.

² Il Consiglio federale prevede eccezioni in caso di sostituzione di parti essenziali di un'arma acquistata legalmente, d'acquisto di più armi o parti essenziali di armi presso la stessa persona o d'acquisto per successione ereditaria.

³ Il permesso d'acquisto di armi è valido sei mesi. L'autorità competente può prorogarne la validità di tre mesi al massimo.

Art. 9c³³ Annuncio dell'alienante

Chi aliena un'arma o una parte essenziale di arma deve inviare, entro 30 giorni dalla stipulazione del contratto, una copia del permesso d'acquisto di armi dell'acquirente all'autorità competente per il rilascio di permessi d'acquisto di armi secondo l'articolo 9.

³⁰ Introdotto dall'art. 3 n. 6 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli Acc. bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU **2008** 447 5405 art. 1 lett. e; FF **2004** 5273).

³¹ Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU **2008** 5499 5405 art. 2 lett. d; FF **2006** 2531).

³² Introdotto dall'art. 3 n. 6 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli Acc. bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU **2008** 447 5405 art. 1 lett. e; FF **2004** 5273).

³³ Introdotto dall'art. 3 n. 6 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli Acc. bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU **2008** 447 5405 art. 1 lett. e; FF **2004** 5273).

Art. 10³⁴ Eccezioni all'obbligo del permesso d'acquisto di armi

¹ Le seguenti armi e le loro parti essenziali possono essere acquistate senza un permesso d'acquisto di armi:

- a. fucili da caccia a colpo singolo o a più canne, nonché repliche di armi ad avancarica a colpo singolo;
- b. fucili a ripetizione portatili, designati dal Consiglio federale, del tipo utilizzato normalmente per il tiro sportivo e fuori servizio organizzato da società di tiro riconosciute secondo la legge militare del 3 febbraio 1995³⁵ o per la caccia in Svizzera;
- c. armi tipo Flobert a colpo singolo;
- d. armi ad aria compressa o a CO₂ che sviluppano un'energia alla bocca di almeno 7,5 joule o che per il loro aspetto possono essere scambiate per armi da fuoco vere;
- e. imitazioni di armi, scacciacani e armi soft air che per il loro aspetto possono essere scambiate per armi vere.³⁶

² Il Consiglio federale può prevedere altre eccezioni o restringere il campo d'applicazione del capoverso 1 per cittadini stranieri senza permesso di domicilio in Svizzera.

Art. 10a³⁷ Verifica da parte dell'alienante

¹ Chi aliena un'arma o una parte essenziale di arma per la quale non è necessario il permesso d'acquisto di armi (art. 10) deve verificare l'identità e l'età dell'acquirente sulla base di un documento ufficiale di legittimazione.

² L'arma o la parte essenziale di arma può essere alienata soltanto ove l'alienante sia in grado di ritenere, secondo le circostanze, che non sussiste alcun motivo d'impedimento all'acquisto giusta l'articolo 8 capoverso 2.

³ L'articolo 9a si applica per analogia.

⁴ L'alienante può informarsi presso l'autorità competente del Cantone di domicilio dell'acquirente sull'esistenza di un motivo d'impedimento all'acquisto. È necessario l'accordo scritto dell'acquirente.³⁸

³⁴ Nuovo testo giusta l'art. 3 n. 6 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli Acc. bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU **2008** 447 5405 art. 1 lett. e; FF **2004** 5273).

³⁵ RS **510.10**

³⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU **2008** 5499 5405 art. 2 lett. d; FF **2006** 2531).

³⁷ Introdotto dall'art. 3 n. 6 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli Acc. bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU **2008** 447 5405 art. 1 lett. e; FF **2004** 5273).

³⁸ Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU **2008** 5499 5405 art. 2 lett. d; FF **2006** 2531).

Art. 11³⁹ Contratto scritto

¹ Per ogni alienazione di un'arma o di una parte essenziale di arma per la quale non è necessario il permesso d'acquisto di armi (art. 10) dev'essere stipulato un contratto scritto. Ogni parte deve conservare il contratto per almeno dieci anni.

² Il contratto deve contenere le indicazioni seguenti:

- a. cognome, nome, data di nascita, indirizzo e firma della persona che aliena l'arma o la parte essenziale di arma;
- b. cognome, nome, data di nascita, indirizzo e firma della persona che acquista l'arma o la parte essenziale di arma;
- c.⁴⁰ tipo, fabbricante, designazione, calibro, numero dell'arma, nonché data e luogo dell'alienazione;
- d.⁴¹ tipo e numero del documento ufficiale di legittimazione dell'acquirente dell'arma o della parte essenziale di arma;
- e.⁴² un'indicazione sul trattamento di dati personali in relazione con il contratto secondo le disposizioni federali o cantonali in materia di protezione dei dati, se sono alienate armi da fuoco.

³ Chiunque aliena un'arma da fuoco ai sensi dell'articolo 10 capoversi 1 e 3⁴³ deve inviare, entro 30 giorni dalla conclusione del contratto, una copia del contratto al servizio di comunicazione (art. 31*b*). I Cantoni possono prevedere altre forme appropriate di comunicazione.⁴⁴

⁴ Chiunque entra in possesso di un'arma da fuoco o di una parte essenziale di arma ai sensi dell'articolo 10 mediante acquisto per successione ereditaria deve trasmettere, entro sei mesi, le indicazioni di cui al capoverso 2 lettere a–d al servizio di comunicazione, eccetto che, entro tale termine, gli oggetti vengano alienati a una persona legittimata all'acquisto.⁴⁵

⁵ È competente il servizio di comunicazione del Cantone di domicilio dell'acquirente o, per le persone domiciliate all'estero, il servizio di comunicazione del Cantone in cui l'arma da fuoco è stata acquistata.

³⁹ Nuovo testo giusta l'art. 3 n. 6 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli Acc. bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU **2008** 447 5405 art. 1 lett. e; FF **2004** 5273).

⁴⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU **2008** 5499 5405 art. 2 lett. d; FF **2006** 2531).

⁴¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU **2008** 5499 5405 art. 2 lett. d; FF **2006** 2531).

⁴² Introdotta dal n. I della LF del 22 giu. 2007 (RU **2008** 5499; FF **2006** 2531). Nuovo testo giusta il n. 6 della LF del 19 mar. 2010 che traspone nel diritto svizzero la decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, in vigore dal 1° dic. 2010 (RU **2010** 3387 3417; FF **2009** 5873).

⁴³ Ora: ai sensi dell'art. 10 cpv. 1 e 2.

⁴⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU **2008** 5499 5405 art. 2 lett. d; FF **2006** 2531).

⁴⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU **2008** 5499 5405 art. 2 lett. d; FF **2006** 2531).

Art. 11a⁴⁶ Consegna a titolo di prestito di armi da sport a minorenni

¹ Un minorenne può ottenere in prestito dalla sua società di tiro o dal suo rappresentante legale un'arma da sport se è in grado di dimostrare che con tale arma esercita con regolarità il tiro sportivo e non vi sono motivi d'impedimento ai sensi dell'articolo 8 capoverso 2 lettere b o c.

² Il rappresentante legale deve comunicare, entro 30 giorni, al servizio di comunicazione del Cantone di domicilio del minorenne la consegna a titolo di prestito dell'arma da sport. Previa informazione del rappresentante legale, la comunicazione può essere effettuata anche dalla società che mette a disposizione l'arma.

³ Il Consiglio federale disciplina i particolari.

Sezione 2: Possesso di armi e di parti essenziali di armi⁴⁷**Art. 12**⁴⁸ Condizioni

È legittimato al possesso di un'arma, di una parte di arma, essenziale o costruita appositamente, o di un accessorio di un'arma chi ha acquistato legalmente l'oggetto.

Art. 13 e 14⁴⁹**Capitolo 3: Acquisto e possesso di munizioni ed elementi di munizioni**⁵⁰**Art. 15**⁵¹ Acquisto di munizioni ed elementi di munizioni

¹ Le munizioni e gli elementi di munizioni possono essere acquistati soltanto da persone che sono legittimate all'acquisto dell'arma corrispondente.

⁴⁶ Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU **2008** 5499 5405 art. 2 lett. d; FF **2006** 2531).

⁴⁷ Nuovo testo giusta l'art. 3 n. 6 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli Acc. bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU **2008** 447 5405 art. 1 lett. e; FF **2004** 5273).

⁴⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU **2008** 5499 5405 art. 2 lett. d; FF **2006** 2531).

⁴⁹ Abrogati dall'art. 3 n. 6 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli Acc. bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, con effetto dal 12 dic. 2008 (RU **2008** 447 5405 art. 1 lett. e; FF **2004** 5273).

⁵⁰ Nuovo testo giusta l'art. 3 n. 6 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli Acc. bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU **2008** 447 5405 art. 1 lett. e; FF **2004** 5273).

⁵¹ Nuovo testo giusta l'art. 3 n. 6 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli Acc. bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU **2008** 447 5405 art. 1 lett. e; FF **2004** 5273).

² L'alienante verifica che le condizioni per l'acquisto sono adempite. Per la verifica, l'articolo 10a è applicabile per analogia.

Art. 16 Acquisto in occasione di manifestazioni di tiro

¹ Chi partecipa a una manifestazione di una società di tiro può acquistare liberamente le munizioni necessarie. La società organizzatrice provvede al controllo adeguato della consegna delle munizioni.⁵²

² Il partecipante che non ha ancora compiuto 18 anni può acquistare liberamente le munizioni, a condizione di utilizzarle immediatamente e sotto vigilanza.

³ Sono fatte salve le disposizioni relative al tiro fuori del servizio.

Art. 16a⁵³ Legittimazione al possesso

È legittimato al possesso di munizioni ed elementi di munizioni chi ha acquistato legalmente gli oggetti.

Capitolo 4: Commercio e fabbricazione di armi

Sezione 1: Commercio di armi

Art. 17⁵⁴

¹ Chiunque, a titolo professionale, acquista, offre, rimette ad altri o procura per mediazione armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni necessita di una patente di commercio di armi.

² Ottengono una patente di commercio di armi le persone:

- a. per le quali non sussistono motivi d'impedimento ai sensi dell'articolo 8 capoverso 2;
- b. che sono iscritte nel registro di commercio;
- c. che hanno superato un esame nel quale hanno dato prova di possedere conoscenze sufficienti sui tipi di armi e di munizioni, come pure sulle disposizioni legali in materia;

⁵² Nuovo testo giusta l'art. 3 n. 6 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli Acc. bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU **2008** 447 5405 art. 1 lett. e; FF **2004** 5273).

⁵³ Introdotto dall'art. 3 n. 6 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli Acc. bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU **2008** 447 5405 art. 1 lett. e; FF **2004** 5273).

⁵⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU **2008** 5499 5405 art. 2 lett. d; FF **2006** 2531).

- d. che dispongono di locali commerciali particolari nei quali possono essere custoditi in modo sicuro armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni ed elementi di munizioni;
- e. che offrono garanzia per una gestione regolare degli affari.

³ Le persone giuridiche designano un membro della direzione che, in seno all'impresa, sia responsabile per tutte le questioni previste dalla presente legge.

⁴ Il Dipartimento federale di giustizia e polizia emana il regolamento d'esame e stabilisce le esigenze minime relative ai locali commerciali.

⁵ La patente di commercio di armi è rilasciata dall'autorità competente del Cantone in cui il richiedente ha il domicilio d'affari. Le succursali fuori Cantone necessitano di una patente propria di commercio di armi.

⁶ Il Consiglio federale definisce le condizioni per la partecipazione di titolari di patenti estere di commercio di armi a mercati pubblici di armi.

⁷ Se un'alienazione ha luogo tra persone in possesso di una patente di commercio di armi, l'alienante deve notificare l'alienazione all'autorità competente del proprio Cantone di domicilio entro 30 giorni dalla conclusione del contratto di alienazione, comunicando in particolare il tipo e la quantità degli oggetti alienati.

Sezione 2: Fabbricazione di armi

Art. 18⁵⁵ Fabbricazione, riparazione e modifica a titolo professionale

Necessita di una patente di commercio di armi chiunque, a titolo professionale:

- a. fabbrica armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni;
- b. modifica parti di armi essenziali per il funzionamento delle armi o per gli effetti che esse producono; o
- c. ripara o trasforma armi da fuoco, loro parti essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni.

Art. 18^a⁵⁶ Contrassegno di armi da fuoco

¹ I fabbricanti di armi da fuoco, di loro parti essenziali o di loro accessori devono contrassegnare singolarmente e distintamente tali oggetti ai fini della loro identi-

⁵⁵ Nuovo testo giusta l'art. 2 del DF dell'11 dic. 2009 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE relativo al recepimento della direttiva 2008/51/CE che modifica la direttiva sulle armi, in vigore dal 28 lug. 2010 (RU **2010** 2899; FF **2009** 3051).

⁵⁶ Introdotto dall'art. 3 n. 6 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli Acc. bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino (RU **2008** 447; FF **2004** 5273). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU **2008** 5499 5405 art. 2 lett. d; FF **2006** 2531).

ficazione e tracciabilità.⁵⁷ Per quel che concerne le armi da fuoco assemblate, è sufficiente contrassegnarne una parte essenziale.⁵⁸

² Le armi da fuoco, le loro parti essenziali e i loro accessori introdotti sul territorio svizzero devono essere muniti ciascuno di un proprio contrassegno.

³ Il contrassegno deve essere apposto in modo tale da non poter essere né rimosso né modificato senza mezzi meccanici.

⁴ Il Consiglio federale può disporre che armi da fuoco non contrassegnate possano essere introdotte sul territorio svizzero al massimo per un anno.

Art. 18b⁵⁹ Contrassegno di munizioni

¹ I fabbricanti di munizioni devono contrassegnare singolarmente le unità elementari d'imbollaggio delle munizioni ai fini della loro identificazione e tracciabilità.⁶⁰

² Ogni unità elementare d'imbollaggio delle munizioni introdotte sul territorio svizzero deve essere munita di un contrassegno.

Art. 19⁶¹ Fabbricazione e modifica a titolo non professionale

¹ È vietato fabbricare a titolo non professionale armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni ed elementi di munizioni, nonché modificare a titolo non professionale armi in armi soggette a divieto secondo l'articolo 5 capoverso 1.⁶²

² I Cantoni possono autorizzare eccezioni. Il Consiglio federale fissa dettagliatamente le condizioni.

³ È permessa la ricarica di munizioni per uso proprio.

⁵⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 dic. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 4551 6775; FF **2011** 4077).

⁵⁸ Nuovo testo giusta l'art. 2 del DF dell'11 dic. 2009 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE relativo al recepimento della direttiva 2008/51/CE che modifica la direttiva sulle armi, in vigore dal 28 lug. 2010 (RU **2010** 2899; FF **2009** 3051).

⁵⁹ Introdotto dall'art. 2 del DF dell'11 dic. 2009 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE relativo al recepimento della direttiva 2008/51/CE che modifica la direttiva sulle armi, in vigore dal 28 lug. 2010 (RU **2010** 2899; FF **2009** 3051).

⁶⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 dic. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 4551 6775; FF **2011** 4077).

⁶¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU **2008** 5499 5405 art. 2 lett. d; FF **2006** 2531).

⁶² Nuovo testo giusta l'art. 2 del DF dell'11 dic. 2009 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE relativo al recepimento della direttiva 2008/51/CE che modifica la direttiva sulle armi, in vigore dal 28 lug. 2010 (RU **2010** 2899; FF **2009** 3051).

Art. 20⁶³ Trasformazioni vietate

¹ È vietato trasformare armi da fuoco semiautomatiche in armi da fuoco per il tiro a raffica, modificare o rimuovere i numeri di controllo delle armi, nonché accorciare armi da fuoco portatili.

² I Cantoni possono autorizzare eccezioni. Il Consiglio federale fissa dettagliatamente le condizioni.

Sezione 3: Contabilità e obbligo d'informare**Art. 21**⁶⁴ Contabilità

¹ I titolari di una patente di commercio di armi tengono la contabilità relativa a fabbricazione, modifica, acquisto, vendita o a ogni altro commercio di armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni e polvere da sparo, nonché a riparazioni effettuate per ristabilire il corretto funzionamento di armi da fuoco.

² I libri contabili nonché le copie dei permessi d'acquisto di armi e delle autorizzazioni eccezionali (documenti) devono essere conservati per un periodo di dieci anni.

³ I documenti vanno trasmessi all'autorità cantonale competente per la gestione del sistema d'informazione (art. 32a cpv. 2):

- a. una volta scaduto il termine di conservazione;
- b. dopo la cessazione dell'attività professionale; o
- c. dopo la revoca o il ritiro della patente di commercio di armi.

⁴ L'autorità competente conserva i documenti per 20 anni e autorizza, su richiesta, le autorità di perseguimento penale e le autorità giudiziarie dei Cantoni e della Confederazione a consultarli per l'adempimento dei loro compiti legali.

Art. 22 Obbligo d'informare

I titolari di patenti di commercio di armi e il loro personale sono tenuti a fornire alle autorità di controllo tutte le indicazioni necessarie per una verifica appropriata.

⁶³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU **2008** 5499 5405 art. 2 lett. d; FF **2006** 2531).

⁶⁴ Nuovo testo giusta l'art. 2 del DF dell'11 dic. 2009 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE relativo al recepimento della direttiva 2008/51/CE che modifica la direttiva sulle armi, in vigore dal 28 lug. 2010 (RU **2010** 2899; FF **2009** 3051).

Capitolo 5: Operazioni con l'estero⁶⁵

Art. 22a⁶⁶ Esportazione e transito, mediazione e commercio

¹ L'esportazione e il transito, la mediazione a destinatari all'estero e il commercio all'estero a partire dal territorio svizzero di armi, parti di armi, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni sono disciplinati dalla:

- a. legislazione sul materiale bellico, se il bene è contemplato anche da questa;
- b. legislazione sul controllo dei beni a duplice impiego, se il bene non è contemplato anche dalla legislazione sul materiale bellico.

² Sono fatti salvi gli articoli 22b, 23, 25a e 25b.⁶⁷

Art. 22b⁶⁸ Bolletta di scorta

¹ Chiunque intende esportare armi da fuoco, loro parti essenziali o munizioni in uno Stato Schengen necessita di una bolletta di scorta rilasciata dall'Ufficio centrale.

² Non necessita di una bolletta di scorta chi intende esportare a titolo professionale in uno Stato Schengen armi da fuoco, loro parti essenziali o munizioni contemplate anche dalla legislazione sul materiale bellico.

³ La bolletta di scorta non è rilasciata se il destinatario finale non è legittimato, secondo il diritto del Paese di destinazione, al possesso delle armi da fuoco, delle loro parti essenziali o delle munizioni.

⁴ La bolletta di scorta contiene tutte le indicazioni necessarie sul trasporto delle armi da fuoco, delle loro parti essenziali o delle munizioni di cui è prevista l'esportazione, nonché i dati necessari all'identificazione delle persone coinvolte. Essa deve accompagnare tali oggetti fino al loro luogo di destinazione.

⁵ L'Ufficio centrale trasmette le informazioni di cui dispone alle competenti autorità degli Stati coinvolti nell'esportazione delle armi da fuoco, delle loro parti essenziali o delle munizioni.

⁶⁵ Originariamente prima dell'art. 23. Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni utilizzabili a fini civili e militari, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU **2002** 248; FF **2000** 2971).

⁶⁶ Introdotto dal n. I 1 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni utilizzabili a fini civili e militari, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU **2002** 248; FF **2000** 2971).

⁶⁷ Nuovo testo giusta l'art. 3 n. 6 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli Acc. bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU **2008** 447 5405 art. 1 lett. e; FF **2004** 5273).

⁶⁸ Introdotto dall'art. 3 n. 6 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli Acc. bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino (RU **2008** 447; FF **2004** 5273). Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'11 dic. 2009 (Adeguamento della trasposizione dell'acquis di Schengen), in vigore dal 28 lug. 2010 (RU **2010** 2823; FF **2009** 3051).

Art. 22c⁶⁹ Controllo da parte dell'Amministrazione federale delle dogane

L'Amministrazione federale delle dogane effettua controlli a campione per verificare se vi è corrispondenza tra le indicazioni riportate sulla bolletta di scorta e le armi da fuoco, le loro parti essenziali o le munizioni destinate all'espertazione.

Art. 23 Obbligo di dichiarazione⁷⁰

¹ Armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni ed elementi di munizioni sono denunciati in occasione dell'introduzione sul territorio svizzero conformemente alle disposizioni della legge federale del 18 marzo 2005⁷¹ sulle dogane.⁷²

² Il Consiglio federale stabilisce le eccezioni.

Art. 24⁷³ Introduzione a titolo professionale sul territorio svizzero

¹ Chiunque, a titolo professionale, intende introdurre sul territorio svizzero armi, parti essenziali di armi, munizioni o elementi di munizioni necessita, oltre alla patente di commercio di armi, di un'autorizzazione ai sensi degli articoli 24a, 24b o 24c.

² Il Consiglio federale può prevedere eccezioni all'obbligo d'autorizzazione per l'introduzione a titolo professionale di coltelli sul territorio svizzero.

³ L'Ufficio centrale rilascia l'autorizzazione e ne stabilisce la durata.

⁴ L'Ufficio centrale informa l'autorità competente del Cantone in cui si trova la sede commerciale del titolare dell'autorizzazione in merito alle armi, alle parti di armi, essenziali o costruite appositamente, alle munizioni e agli elementi di munizioni introdotti a titolo professionale sul territorio svizzero.

Art. 24a⁷⁴ Autorizzazione specifica

¹ Chiunque a titolo professionale intende introdurre sul territorio svizzero un'unica fornitura specificatamente definita di armi, parti essenziali di armi, munizioni o elementi di munizioni, necessita di un'autorizzazione specifica.

⁶⁹ Introdotto dall'art. 2 del DF dell'11 dic. 2009 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE relativo al recepimento della direttiva 2008/51/CE che modifica la direttiva sulle armi, in vigore dal 28 lug. 2010 (RU **2010** 2899; FF **2009** 3051).

⁷⁰ Nuovo testo giusta il n. 6 dell'all. alla L del 18 mar. 2005 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU **2007** 1411; FF **2004** 485).

⁷¹ RS **631.0**

⁷² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU **2008** 5499 5405 art. 2 lett. d; FF **2006** 2531).

⁷³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU **2008** 5499 5405 art. 2 lett. d; FF **2006** 2531).

⁷⁴ Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU **2008** 5499 5405 art. 2 lett. d; FF **2006** 2531).

² I titolari di un'autorizzazione specifica ai sensi del presente articolo che nell'arco di un anno non hanno dato adito ad alcuna contestazione in relazione all'introduzione sul territorio svizzero, possono chiederne la commutazione in un'autorizzazione generale ai sensi degli articoli 24b o 24c.

Art. 24b⁷⁵ Autorizzazione generale per armi bianche

Chiunque intende introdurre regolarmente e a titolo professionale sul territorio svizzero armi bianche o munizioni ed elementi di munizioni necessita di un'autorizzazione generale per armi bianche.

Art. 24c⁷⁶ Autorizzazione generale per armi, parti di armi e munizioni

Chiunque intende introdurre regolarmente e a titolo professionale sul territorio svizzero armi, parti essenziali di armi, munizioni o elementi di munizioni necessita di un'autorizzazione generale per armi, parti di armi e munizioni.

Art. 25⁷⁷ Introduzione sul territorio svizzero a titolo non professionale

¹ Chiunque, a titolo non professionale, intende introdurre sul territorio svizzero armi, parti essenziali di armi, munizioni o elementi di munizioni necessita di un'autorizzazione. L'autorizzazione è rilasciata ove il richiedente sia autorizzato all'acquisto del relativo oggetto.

² L'Ufficio centrale rilascia l'autorizzazione e ne stabilisce la durata. L'autorizzazione consente l'introduzione simultanea sul territorio svizzero di tre armi o parti essenziali di armi al massimo.⁷⁸

^{2bis} Il Consiglio federale stabilisce la forma e gli allegati della domanda di autorizzazione; definisce la durata di validità dell'autorizzazione.⁷⁹

³ Il Consiglio federale può prevedere eccezioni all'obbligo di autorizzazione per l'introduzione temporanea di armi bianche sul territorio svizzero.⁸⁰

⁴ L'Ufficio centrale informa l'autorità competente del Cantone di domicilio del titolare dell'autorizzazione in merito alle armi, le parti di armi, essenziali o costruite appositamente, le munizioni e gli elementi di munizioni introdotti a titolo non professionale sul territorio svizzero.

⁷⁵ Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU **2008** 5499 5405 art. 2 lett. d; FF **2006** 2531).

⁷⁶ Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU **2008** 5499 5405 art. 2 lett. d; FF **2006** 2531).

⁷⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU **2008** 5499 5405 art. 2 lett. d; FF **2006** 2531).

⁷⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'11 dic. 2009 (Adeguamento della trasposizione dell'acquis di Schengen), in vigore dal 28 lug. 2010 (RU **2010** 2823; FF **2009** 3051).

⁷⁹ Introdotta dal n. I della LF dell'11 dic. 2009 (Adeguamento della trasposizione dell'acquis di Schengen), in vigore dal 28 lug. 2010 (RU **2010** 2823; FF **2009** 3051).

⁸⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'11 dic. 2009 (Adeguamento della trasposizione dell'acquis di Schengen), in vigore dal 28 lug. 2010 (RU **2010** 2823; FF **2009** 3051).

Art. 25a⁸¹ Introduzione temporanea di armi da fuoco nel traffico passeggeri⁸²

¹ Chiunque, nel traffico passeggeri, intende introdurre temporaneamente sul territorio svizzero armi da fuoco e le relative munizioni necessita di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 25. L'autorizzazione può essere rilasciata per un anno al massimo e per uno o più viaggi. È rinnovabile, ma di volta in volta per una durata massima di un anno.⁸³

² A chi trasporta armi con sé, provenendo da uno Stato Schengen, l'autorizzazione è rilasciata soltanto se le armi sono registrate nella carta europea d'arma da fuoco.⁸⁴ L'autorizzazione è iscritta nella carta europea d'arma da fuoco.

³ Il Consiglio federale può prevedere eccezioni all'obbligo di autorizzazione per:

- a. cacciatori e tiratori sportivi;
- b. membri stranieri del personale di missioni diplomatiche, missioni permanenti presso organizzazioni internazionali, posti consolari e missioni speciali;
- c. membri di forze armate estere nell'ambito di impieghi o corsi d'istruzione internazionali;
- d. agenti di sicurezza con mandato statale, nell'ambito di visite ufficiali annunciate;
- e.⁸⁵ collaboratori di autorità estere di protezione dei confini che partecipano in Svizzera, unitamente a collaboratori delle autorità svizzere di protezione dei confini, a impieghi operativi alle frontiere esterne dello spazio Schengen;
- f.⁸⁶ membri di autorità di polizia estere nell'ambito di impieghi o corsi d'istruzione internazionali.⁸⁷

⁴ Durante il soggiorno in Svizzera, la carta europea d'arma da fuoco deve essere sempre portata con sé e, su richiesta, presentata alle autorità.

⁸¹ Introdotto dall'art. 3 n. 6 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli Acc. bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU **2008** 447 5405 art. 1 lett. e; FF **2004** 5273).

⁸² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU **2008** 5499 5405 art. 2 lett. d; FF **2006** 2531).

⁸³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU **2008** 5499 5405 art. 2 lett. d; FF **2006** 2531).

⁸⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'11 dic. 2009 (Adeguamento della trasposizione dell'acquis di Schengen), in vigore dal 28 lug. 2010 (RU **2010** 2823; FF **2009** 3051).

⁸⁵ Introdotta dal n. I della LF del 23 dic. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 4551 6775; FF **2011** 4077).

⁸⁶ Introdotta dal n. I 5 della LF del 25 set. 2015 sul miglioramento dello scambio d'informazioni tra autorità in materia di armi, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU **2016** 1831; FF **2014** 277).

⁸⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU **2008** 5499 5405 art. 2 lett. d; FF **2006** 2531).

Art. 25^{b88} Esportazione temporanea di armi da fuoco nel traffico passeggeri

¹ Chi, nel traffico passeggeri, intende esportare temporaneamente armi da fuoco e le relative munizioni verso uno Stato Schengen deve chiedere alla competente autorità del Cantone di domicilio una carta europea d'arma da fuoco.⁸⁹

² La carta europea d'arma da fuoco è rilasciata per le armi che il richiedente può rendere credibile di essere legittimato a possedere. La carta europea d'arma da fuoco è valida cinque anni al massimo e la validità può essere prolungata di volta in volta di due anni.

Capitolo 6: Custodia, porto e trasporto di armi e munizioni, porto abusivo di oggetti pericolosi⁹⁰

Art. 26 Custodia

¹ Armi, parti essenziali di armi, accessori di armi, munizioni ed elementi di munizioni devono essere custoditi con diligenza e non devono essere accessibili a terzi non autorizzati.

² Ogni perdita di armi dev'essere segnalata immediatamente alla polizia.

Art. 27⁹¹ Porto di armi

¹ Chiunque intende portare un'arma in luoghi accessibili al pubblico o trasportarla, necessita di un permesso di porto di armi. Il permesso dev'essere recato con sé ed esibito, su richiesta, agli organi di polizia o di dogana. È fatto salvo l'articolo 28 capoverso 1.

² Ottengono un permesso di porto di armi le persone:

- a. per le quali non sussistono motivi d'impedimento ai sensi dell'articolo 8 capoverso 2;
- b. che rendono verosimile di aver bisogno di un'arma per proteggersi o proteggere altre persone o cose da un pericolo reale;
- c. che hanno superato un esame nel quale hanno dato prova di saper maneggiare le armi e di conoscere le disposizioni legali concernenti l'uso delle armi; il Dipartimento federale di giustizia e polizia emana un regolamento d'esame.

⁸⁸ Introdotto dall'art. 3 n. 6 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli Acc. bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU **2008** 447 5405 art. 1 lett. e; FF **2004** 5273).

⁸⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'11 dic. 2009 (Adeguamento della trasposizione dell'acquis di Schengen), in vigore dal 28 lug. 2010 (RU **2010** 2823; FF **2009** 3051).

⁹⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU **2008** 5499 5405 art. 2 lett. d; FF **2006** 2531).

⁹¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU **2008** 5499 5405 art. 2 lett. d; FF **2006** 2531).

³ Il permesso è rilasciato dall'autorità competente del Cantone di domicilio per un determinato tipo di arma e per una durata massima di cinque anni. È valido per tutto il territorio svizzero e può essere gravato da oneri. Le persone domiciliate all'estero ottengono il permesso dall'autorità competente del Cantone d'entrata.

⁴ Sono dispensati dal permesso:

- a. i titolari di una licenza di caccia, nonché i guardiacaccia e i badatori, per il porto di armi nell'esercizio delle loro attività;
- b. i partecipanti a manifestazioni nel corso delle quali, in riferimento ad eventi storici, si portano armi;
- c. i partecipanti a manifestazioni di tiro con armi soft air che si svolgono su un terreno protetto, per il porto di tali armi;
- d. gli agenti stranieri della sicurezza aerea nelle aree degli aeroporti svizzeri, sempre che l'autorità estera competente per la sicurezza aerea disponga di un'autorizzazione quadro secondo l'articolo 27a;
- e.⁹² collaboratori di autorità estere di protezione dei confini che partecipano in Svizzera, unitamente a collaboratori delle autorità svizzere di protezione dei confini, a impieghi operativi alle frontiere esterne dello spazio Schengen.

⁵ Il Consiglio federale disciplina in dettaglio il rilascio di permessi di porto di armi, in particolare ai membri stranieri del personale delle missioni diplomatiche, delle missioni permanenti presso le organizzazioni internazionali, dei posti consolari e delle missioni speciali.

Art. 27a⁹³ Autorizzazione quadro nelle aree degli aeroporti svizzeri

¹ Per svolgere funzioni di sicurezza nelle aree degli aeroporti svizzeri può essere rilasciata un'autorizzazione quadro a compagnie aeree estere.

² Per sventare reati e proteggere i passeggeri a bordo di velivoli può essere rilasciata un'autorizzazione quadro all'autorità estera competente per la sicurezza aerea.

³ L'autorizzazione quadro può essere rilasciata soltanto se la competente autorità estera o la compagnia aerea estera garantisce, per ogni persona incaricata di svolgere una funzione secondo i capoversi 1 e 2, che questa persona:

- a. è legittimata a portare un'arma secondo il diritto dello Stato estero interessato; e
- b. è istruita adeguatamente.

⁴ L'autorizzazione quadro disciplina i luoghi d'impiego, il genere di armi, la collaborazione con le autorità locali e l'entità delle funzioni di sicurezza.

⁹² Introdotta dal n. I della LF del 23 dic. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 4551 6775; FF **2011** 4077).

⁹³ Introdotta dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU **2008** 5499 5405 art. 2 lett. d; FF **2006** 2531).

Art. 28⁹⁴ Trasporto di armi

¹ Non è necessario il permesso di porto di armi per trasportare armi, segnatamente:

- a. a corsi, esercitazioni e manifestazioni di società di tiro, di caccia o di tiro con armi soft air, nonché di associazioni o federazioni militari, o in provenienza dagli stessi;
- b. all'arsenale o in provenienza dallo stesso;
- c. a un titolare di una patente di commercio di armi o in provenienza dallo stesso;
- d. a una manifestazione specializzata o in provenienza dalla stessa;
- e. in relazione a un cambiamento di domicilio.

² Durante il trasporto di armi da fuoco, armi e munizioni sono tenute separate.

Art. 28a⁹⁵ Porto abusivo di oggetti pericolosi

È vietato il porto di oggetti pericolosi in luoghi accessibili al pubblico e portarli seco in un veicolo se:

- a. non si può rendere verosimile che il porto di tali oggetti è giustificato da un impiego o da una manutenzione conformi allo scopo degli oggetti; e
- b. gli oggetti suscitano l'impressione che possano essere usati abusivamente, in particolare per intimidire, minacciare o ferire persone.

**Capitolo 7:
Autorizzazioni eccezionali, controllo, sanzioni amministrative ed emolumenti⁹⁶****Art. 28b⁹⁷** Autorizzazioni eccezionali

Le autorizzazioni eccezionali ai sensi della presente legge possono essere rilasciate soltanto se:

- a. vi sono motivi rispettabili, segnatamente:
 1. esigenze professionali,
 2. l'utilizzo per scopi industriali,
 3. la compensazione di menomazioni fisiche,
 4. il collezionismo;

⁹⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU **2008** 5499 5405 art. 2 lett. d; FF **2006** 2531).

⁹⁵ Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU **2008** 5499 5405 art. 2 lett. d; FF **2006** 2531).

⁹⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU **2008** 5499 5405 art. 2 lett. d; FF **2006** 2531).

⁹⁷ Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU **2008** 5499 5405 art. 2 lett. d; FF **2006** 2531).

- b. non vi sono motivi d'impedimento ai sensi dell'articolo 8 capoverso 2; e
- c. le condizioni specifiche previste dalla legge sono adempite.

Art. 29⁹⁸ Controllo

¹ Gli organi d'esecuzione cantonali sono autorizzati, in presenza del titolare di un'autorizzazione ai sensi della presente legge o del suo rappresentante, a:

- a. verificare il rispetto delle condizioni e degli oneri connessi alla patente di commercio di armi;
- b. ispezionare durante le ore normali di lavoro e senza preavviso i locali commerciali del titolare di una patente di commercio di armi e prendere visione dei documenti pertinenti.

² Gli organi d'esecuzione procedono al sequestro del materiale probatorio.

³ Il controllo e l'esame ai sensi del capoverso 1 presso i titolari di una patente di commercio di armi devono essere ripetuti periodicamente.

Art. 30 Revoca dell'autorizzazione

¹ L'autorità competente revoca un'autorizzazione ove:

- a. le condizioni per il rilascio non siano più adempiute;
- b. gli oneri del rilascio non siano più rispettati.

² ...⁹⁹

Art. 30a¹⁰⁰ Comunicazione di autorizzazioni revocate e rifiutate

¹ L'autorità che rifiuta un'autorizzazione comunica la decisione di rifiuto all'Ufficio centrale indicandone i motivi.

² L'autorità che revoca un'autorizzazione comunica la decisione di revoca all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione e all'Ufficio centrale.

Art. 30b¹⁰¹ Diritto di segnalazione

Le persone tenute al segreto d'ufficio o professionale hanno il diritto di segnalare alle competenti autorità cantonali e federali di giustizia e polizia chiunque:

- a. mediante l'uso di armi mette in pericolo se stesso o terzi;
- b. facendo uso di armi minaccia sé stesso o terzi.

⁹⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU **2008** 5499 5405 art. 2 lett. d; FF **2006** 2531).

⁹⁹ Abrogato dal n. I della LF del 22 giu. 2007, con effetto dal 12 dic. 2008 (RU **2008** 5499 5405 art. 2 lett. d; FF **2006** 2531).

¹⁰⁰ Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU **2008** 5499 5405 art. 2 lett. d; FF **2006** 2531).

¹⁰¹ Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU **2008** 5499 5405 art. 2 lett. d; FF **2006** 2531).

Art. 31¹⁰² Sequestro e confisca

¹ L'autorità competente procede al sequestro di:

- a. armi portate da persone non legittimate;
- b. armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni ed elementi di munizioni in possesso di persone per le quali sussiste un motivo d'impedimento ai sensi dell'articolo 8 capoverso 2 o di persone non legittimate all'acquisto o al possesso;
- c. oggetti pericolosi portati abusivamente;¹⁰³
- d.¹⁰⁴ armi da fuoco, loro parti essenziali o relativi accessori, non contrassegnati conformemente all'articolo 18a;
- e.¹⁰⁵ unità elementari d'imballaggio delle munizioni, non contrassegnate conformemente all'articolo 18b.

² Se sequestra armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni, nonché oggetti pericolosi a una persona che non ne è il legittimo proprietario, l'autorità competente li restituisce al legittimo proprietario qualora non sia dato un motivo d'impedimento ai sensi dell'articolo 8 capoverso 2.

³ L'autorità competente confisca definitivamente gli oggetti se:

- a. esiste il rischio di utilizzazione abusiva, in particolare se persone sono state minacciate o ferite con tali oggetti; o
- b. si tratta di oggetti di cui al capoverso 1 lettere d ed e che sono stati fabbricati o introdotti sul territorio svizzero dopo il 28 luglio 2010.¹⁰⁶

⁴ L'autorità competente comunica all'Ufficio centrale la confisca definitiva di armi, unitamente alla designazione esatta delle armi.

⁵ Il Consiglio federale disciplina la procedura per i casi in cui la restituzione non è possibile.

¹⁰² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU **2008** 5499 5405 art. 2 lett. d; FF **2006** 2531).

¹⁰³ Introdotta dall'art. 2 del DF dell'11 dic. 2009 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE relativo al recepimento della direttiva 2008/51/CE che modifica la direttiva sulle armi, in vigore dal 28 lug. 2010 (RU **2010** 2899; FF **2009** 3051).

¹⁰⁴ Introdotta dall'art. 2 del DF dell'11 dic. 2009 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE relativo al recepimento della direttiva 2008/51/CE che modifica la direttiva sulle armi, in vigore dal 28 lug. 2010 (RU **2010** 2899; FF **2009** 3051).

¹⁰⁵ Introdotta dall'art. 2 del DF dell'11 dic. 2009 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE relativo al recepimento della direttiva 2008/51/CE che modifica la direttiva sulle armi, in vigore dal 28 lug. 2010 (RU **2010** 2899; FF **2009** 3051).

¹⁰⁶ Nuovo testo giusta l'art. 2 del DF dell'11 dic. 2009 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE relativo al recepimento della direttiva 2008/51/CE che modifica la direttiva sulle armi, in vigore dal 28 lug. 2010 (RU **2010** 2899; FF **2009** 3051).

Art. 31a¹⁰⁷ Presa in consegna di armi da parte dei Cantoni

I Cantoni sono tenuti a prendere in consegna gratuitamente armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni ed elementi di munizioni. Dai titolari di una patente di commercio di armi possono esigere un emolumento per la presa in consegna.

Art. 31b¹⁰⁸ Servizio di comunicazione

¹ I Cantoni designano un servizio di comunicazione. Ne possono affidare i compiti a organizzazioni d'importanza nazionale attive nel settore delle armi.

² Il servizio di comunicazione assume i compiti conferitigli secondo gli articoli 11 capoversi 3 e 4, 32*k* e 42*a*. Su richiesta, fornisce alle autorità di perseguimento penale cantonali e federali le necessarie informazioni.

Art. 31c¹⁰⁹ Ufficio centrale

¹ Il Consiglio federale designa l'Ufficio centrale che assiste le autorità d'esecuzione.

² Oltre ai compiti inerenti al suo mandato secondo gli articoli 9*a* capoverso 2, 22*b*, 24 capoversi 3 e 4, 25 capoversi 3 e 5, 31*d*, 32*a*, 32*c* e 32*j* capoverso 1, l'Ufficio centrale ha segnatamente i seguenti compiti:

- a. fornire consulenza alle autorità d'esecuzione;
- b. coordinare le loro attività;
- b^{bis}.¹¹⁰ trattare le richieste di rintracciamento di armi da fuoco, di loro parti essenziali o loro accessori e di munizioni ed elementi di munizioni presentate da autorità svizzere o estere, trasmettere alle autorità estere le richieste di rintracciamento loro destinate presentate da autorità svizzere e fungere da servizio di contatto per le questioni tecniche e operative in materia di rintracciamento;
- c. fungere da servizio centrale di ricezione e comunicazione per lo scambio di informazioni con gli altri Stati Schengen;
- d. inoltrare ai Cantoni di domicilio le comunicazioni su persone domiciliate in Svizzera che hanno acquistato un'arma da fuoco in uno Stato-Schengen;
- e. elaborare raccomandazioni sull'applicazione uniforme della legislazione sulle armi e sul rilascio di autorizzazioni eccezionali;
- f. all'occorrenza, rilasciare a compagnie aeree estere un'autorizzazione quadro per svolgere funzioni di sicurezza secondo l'articolo 27*a*.

¹⁰⁷ Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU **2008** 5499 5405 art. 2 lett. d; FF **2006** 2531).

¹⁰⁸ Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU **2008** 5499 5405 art. 2 lett. d; FF **2006** 2531).

¹⁰⁹ Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU **2008** 5499 5405 art. 2 lett. d; FF **2006** 2531).

¹¹⁰ Introdotta dall'art. 2 del DF del 23 dic. 2011 (Protocollo ONU sulle armi da fuoco), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6777; FF **2011** 4077).

³ Il Consiglio federale disciplina i dettagli dell'attività dell'Ufficio centrale.

Art. 31d¹¹¹ Servizio nazionale di coordinamento per la valutazione delle tracce di armi da fuoco

¹ La Confederazione e i Cantoni possono gestire un servizio nazionale di coordinamento per la valutazione centrale delle tracce di armi da fuoco secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettere a e f.

² Esso è diretto dall'Ufficio centrale.

Art. 32¹¹² Emolumenti

Il Consiglio federale fissa gli emolumenti per:

- a. le pratiche relative a autorizzazioni, esami e omologazioni ai sensi della presente legge;
- b.¹¹³ la custodia di armi e oggetti pericolosi portati abusivamente che sono stati sequestrati;
- c.¹¹⁴ le misure relative al sequestro, alla confisca definitiva e alla realizzazione degli oggetti di cui all'articolo 4.

Capitolo 7a:¹¹⁵ Trattamento e protezione dei dati

Sezione 1:¹¹⁶ Trattamento dei dati

Art. 32a¹¹⁷ Sistemi d'informazione

¹ L'Ufficio centrale gestisce le seguenti banche dati:

- a. banca dati sull'acquisto di armi da parte di cittadini stranieri senza permesso di domicilio (DEWA);

¹¹¹ Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU **2008** 5499 5405 art. 2 lett. d; FF **2006** 2531).

¹¹² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU **2008** 5499 5405 art. 2 lett. d; FF **2006** 2531).

¹¹³ Nuovo testo giusta il n. I 5 della LF del 25 set. 2015 sul miglioramento dello scambio d'informazioni tra autorità in materia di armi, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU **2016** 1831; FF **2014** 277).

¹¹⁴ Introdotta dal n. I 5 della LF del 25 set. 2015 sul miglioramento dello scambio d'informazioni tra autorità in materia di armi, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU **2016** 1831; FF **2014** 277).

¹¹⁵ Introdotto dall'art. 3 n. 6 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli Acc. bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU **2008** 447 5405 art. 1 lett. e; FF **2004** 5273).

¹¹⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU **2008** 5499 5405 art. 2 lett. d; FF **2006** 2531).

¹¹⁷ Nuovo testo giusta il n. I 5 della LF del 25 set. 2015 sul miglioramento dello scambio d'informazioni tra autorità in materia di armi, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU **2016** 1831; FF **2014** 277).

- b. banca dati sull'acquisto di armi da parte di persone domiciliate in un altro Stato Schengen (DEWS);
- c. banca dati sul rifiuto e la revoca di autorizzazioni e sul sequestro di armi (DEBBWA);
- d. banca dati sulla cessione in proprietà di armi dell'esercito e sulle persone soggette all'obbligo di leva e i militari nei cui confronti sussiste un motivo d'impedimento per il possesso di un'arma personale secondo l'articolo 113 della legge militare del 3 febbraio 1995¹¹⁸ (DAWA);
- e. banca dati sui contrassegni destinati a garantire la tracciabilità delle armi da fuoco e delle loro munizioni (DARUE).

² Ogni Cantone gestisce un sistema d'informazione elettronico sull'acquisto e il possesso di armi da fuoco.

³ Oltre al sistema d'informazione di cui al capoverso 2, i Cantoni possono gestire un sistema d'informazione comune armonizzato sull'acquisto e il possesso di armi da fuoco. Designano un organo incaricato di centralizzare e amministrare i dati.

⁴ I sistemi d'informazione di cui ai capoversi 1 e 3 possono essere consultati mediante un'unica interrogazione dagli utenti che dispongono dei diritti d'accesso necessari.

⁵ La Confederazione può sostenere misure volte ad armonizzare i sistemi d'informazione di cui ai capoversi 1–3.

⁶ Il Consiglio federale fissa i requisiti da adempiere affinché la Confederazione accordi gli aiuti finanziari di cui al capoverso 5.

Art. 32a^{bis}¹¹⁹ Utilizzazione del numero d'assicurato

¹ Le autorità che trattano in linea i dati dei sistemi d'informazione di cui all'articolo 32a capoversi 1–3 hanno il diritto di utilizzare sistematicamente il numero d'assicurato di cui all'articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 1946¹²⁰ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

² Il numero d'assicurato è utilizzato per lo scambio elettronico di dati con altre banche dati nelle quali il numero d'assicurato è pure utilizzato sistematicamente, sempre che tale scambio di dati mediante numero d'assicurato sia retto da una base legale formale, nonché per la gestione delle banche dati di cui all'articolo 32a capoversi 1 lettere c e d, 2 e 3.

¹¹⁸ RS **510.10**

¹¹⁹ Introdotto dal n. I della LF del 23 dic. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 4551 6775; FF **2011** 4077). Nuovo testo giusta il n. I 5 della LF del 25 set. 2015 sul miglioramento dello scambio d'informazioni tra autorità in materia di armi, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU **2016** 1831; FF **2014** 277).

¹²⁰ RS **831.10**

³ Le autorità competenti comunicano all'Ufficio centrale i numeri d'assicurato ai fini di una loro utilizzazione nella DEBBWA e nella DAWA.

Art. 32b¹²¹ Contenuti dei sistemi d'informazione

¹ La DEWA e la DEWS contengono i dati seguenti:

- a. generalità e numero di registro dell'acquirente;
- b. tipo, fabbricante, designazione, calibro, numero dell'arma, nonché data dell'alienazione;
- c. data della registrazione nella banca dati.

² La DEBBWA contiene i dati seguenti:

- a. generalità e numero d'assicurato delle persone cui è stata rifiutata o revocata un'autorizzazione oppure sequestrata un'arma;
- b. circostanze che hanno portato alla revoca dell'autorizzazione;
- c. tipo, genere e numero dell'arma, nonché data dell'alienazione;
- d. circostanze che hanno portato al sequestro;
- e. decisioni relative ad armi sequestrate;
- f. data della registrazione nella banca dati.

³ La DAWA contiene i dati seguenti:

- a. generalità e numero d'assicurato delle persone cui al proscioglimento dall'obbligo militare è stata ceduta in proprietà un'arma;
- b. generalità e numero d'assicurato delle persone cui, in base alla legislazione militare, è stata ritirata a titolo cautelare o definitivo l'arma personale o l'arma in prestito;
- c. generalità e numero d'assicurato delle persone cui non è stata consegnata un'arma personale per motivi d'impedimento ai sensi dell'articolo 113 della legge militare del 3 febbraio 1995¹²²;
- d. tipo, genere e numero dell'arma, nonché data dell'alienazione o del ritiro definitivo;
- e. circostanze che hanno portato al ritiro cautelare, al ritiro definitivo o alla mancata consegna dell'arma;
- f. decisioni relative ad armi sequestrate;
- g. data della registrazione nella banca dati.

⁴ La DARUE contiene i dati seguenti:

- a. indicazioni relative ai contrassegni secondo gli articoli 18a e 18b;

¹²¹ Nuovo testo giusta il n. I 5 della LF del 25 set. 2015 sul miglioramento dello scambio d'informazioni tra autorità in materia di armi, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1831; FF 2014 277).

¹²² RS 510.10

- b. altri segni distintivi e indicazioni del fabbricante e dell'importatore;
- c. recapiti del fabbricante, del fornitore e dell'importatore;
- d. indicazioni dell'autorizzazione per l'introduzione di armi sul territorio svizzero.

⁵ Il sistema d'informazione di cui all'articolo 32a capoverso 2 contiene i dati seguenti:

- a. generalità e numero di registro dell'acquirente e dell'alienante;
- b. tipo, fabbricante, designazione, calibro, numero dell'arma, nonché data dell'alienazione;
- c. generalità dei titolari di una carta europea d'arma da fuoco secondo l'articolo 25b e le indicazioni che vi figurano;
- d. generalità dei titolari di un permesso di porto di armi secondo l'articolo 27 e le indicazioni che vi figurano.

⁶ Il sistema d'informazione comune armonizzato di cui all'articolo 32a capoverso 3 contiene i dati seguenti:

- a. generalità dell'acquirente;
- b. tipo, fabbricante, designazione, calibro e numero dell'arma, nonché data dell'alienazione;
- c. generalità dei titolari di una carta europea d'arma da fuoco secondo l'articolo 25b e le indicazioni che vi figurano;
- d. generalità dei titolari di un permesso di porto di armi secondo l'articolo 27 e le indicazioni che vi figurano.

⁷ I sistemi d'informazione di cui all'articolo 32a capoversi 2 e 3 possono contenere anche il numero d'assicurato.

Art. 32c¹²³ Comunicazione di dati

¹ Tutti i dati della DEWA, della DEBBWA e della DARUE possono essere comunicati alle seguenti autorità per l'adempimento dei loro compiti legali:

- a. autorità competenti dello Stato di domicilio o d'origine;
- b. altre autorità cantonali e federali di giustizia e polizia, nonché le autorità competenti per l'esecuzione della presente legge;
- c. autorità estere di polizia, di perseguimento penale e di sicurezza, nonché gli uffici di Europol e Interpol.

² Tutti i dati della DEWA, della DEBBWA, della DAWA e della DARUE possono essere resi accessibili alle autorità di perseguimento penale cantonali e federali, alle

¹²³ Nuovo testo giusta il n. I 5 della LF del 25 set. 2015 sul miglioramento dello scambio d'informazioni tra autorità in materia di armi, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1831; FF 2014 277).

autorità di polizia cantonali nonché alle autorità doganali per mezzo di una procedura di richiamo.

³ Tutti i dati della DEBBWA possono essere resi accessibili ai servizi competenti dell'amministrazione militare per mezzo di una procedura di richiamo.

⁴ L'Ufficio centrale comunica senza indugio ai servizi competenti dell'amministrazione militare le nuove registrazioni nella DEBBWA di militari e persone soggette all'obbligo di leva cui è stata revocata o rifiutata un'autorizzazione oppure sequestrata un'arma. La comunicazione al sistema d'informazione per la gestione integrata delle risorse (PSN) avviene per mezzo di una procedura automatizzata.

⁵ L'Ufficio centrale comunica senza indugio all'autorità competente del Cantone di domicilio le nuove registrazioni nella DAWA di militari e persone soggette all'obbligo di leva cui l'arma personale o l'arma in prestito è stata ritirata a titolo cautelare o definitivo, o cui non è stata consegnata alcuna arma personale o in prestito. La comunicazione ai sistemi d'informazione del Cantone di domicilio competente di cui all'articolo 32a capoversi 2 e 3 avviene per mezzo di una procedura automatizzata.

⁶ I dati della DEWS sono comunicati alle autorità competenti dello Stato di domicilio della persona interessata.

⁷ I dati del sistema d'informazione di cui all'articolo 32a capoverso 3 possono essere resi accessibili, per mezzo di una procedura di richiamo, alle autorità di perseguimento penale e alle autorità giudiziarie dei Cantoni e della Confederazione, alle autorità di polizia cantonali, all'Ufficio federale di polizia (fedpol) nonché alle autorità doganali e ai servizi competenti dell'amministrazione militare per l'adempimento dei loro compiti legali.

⁸ Il Consiglio federale disciplina in quale misura i dati devono essere comunicati alle autorità federali e cantonali, nonché il controllo, la conservazione, la rettifica e la cancellazione dei dati.

Sezione 2:

Trattamento e protezione dei dati nell'ambito degli accordi di associazione alla normativa di Schengen¹²⁴

Art. 32d¹²⁵ Comunicazione di dati personali a uno Stato Schengen

La comunicazione di dati personali alle competenti autorità di Stati Schengen è parificata alla comunicazione di dati personali tra organi federali.

¹²⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU **2008** 5499 5405 art. 2 lett. d; FF **2006** 2531).

¹²⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'11 dic. 2009 (Adeguamento della trasposizione dell'acquis di Schengen), in vigore dal 28 lug. 2010 (RU **2010** 2823; FF **2009** 3051).

Art. 32e Comunicazione di dati personali a uno Stato non vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen

¹ Dati personali possono essere comunicati a Stati terzi soltanto se questi ultimi garantiscono un adeguato livello di protezione.

² Qualora non garantisca un adeguato livello di protezione, allo Stato terzo possono, nel caso specifico, essere comunicati dati personali se:

- a. la persona interessata ha, senza ombra di dubbio, dato il suo consenso; trattandosi di dati personali degni di particolare protezione o di profili della personalità, il consenso deve essere esplicito;
- b. la comunicazione è necessaria per proteggere la vita o l'incolumità fisica della persona interessata; o
- c. la comunicazione è necessaria per tutelare un interesse pubblico preponderante o per accertare, esercitare o far valere un diritto in giustizia.

³ Oltre che nei casi indicati nel capoverso 2, possono essere comunicati dati personali anche quando, nel caso specifico, garanzie sufficienti assicurano una protezione adeguata della persona interessata.

⁴ Il Consiglio federale definisce la portata delle garanzie da prestare e le relative modalità.

Art. 32^f126

Art. 32g Diritto d'accesso

Il diritto d'accesso è retto dalle disposizioni federali o cantonali in materia di protezione dei dati.¹²⁷ Il detentore della collezione di dati fornisce inoltre le informazioni di cui dispone sull'origine dei dati.

Art. 32h e 32i¹²⁸

¹²⁶ Abrogato dal n. 6 della LF del 19 mar. 2010 che traspone nel diritto svizzero la decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, con effetto dal 1° dic. 2010 (RU **2010** 3387 3417; FF **2009** 5873).

¹²⁷ Nuovo testo giusta il n. 6 della LF del 19 mar. 2010 che traspone nel diritto svizzero la decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, in vigore dal 1° dic. 2010 (RU **2010** 3387 3417; FF **2009** 5873).

¹²⁸ Abrogati dal n. 6 della LF del 19 mar. 2010 che traspone nel diritto svizzero la decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, con effetto dal 1° dic. 2010 (RU **2010** 3387 3417; FF **2009** 5873).

Sezione 3:¹²⁹ **Obblighi di comunicazione**

Art. 32j Comunicazioni nell'ambito dell'amministrazione militare

¹ ...¹³⁰

² I servizi competenti dell'amministrazione militare comunicano all'Ufficio centrale:

- a. l'identità e il numero d'assicurato delle persone cui al proscioglimento dall'obbligo militare è stata ceduta in proprietà un'arma, nonché il tipo e il numero dell'arma;
- b. l'identità e il numero d'assicurato delle persone cui, in base alla legislazione militare, l'arma personale o l'arma in prestito è stata ritirata a titolo cautelare o definitivo, o cui non è stata consegnata alcuna arma personale o in prestito.¹³¹

Art. 32k Obbligo di comunicazione delle autorità cantionali e dei servizi di comunicazione

Le competenti autorità cantionali e i servizi di comunicazione trasmettono all'Ufficio centrale le informazioni di cui dispongono circa:

- a. l'identità delle persone senza permesso di domicilio in Svizzera che hanno acquistato in Svizzera un'arma o una parte di arma, essenziale o costruita appositamente;
- b. l'identità delle persone con domicilio in un altro Stato Schengen che hanno acquistato in Svizzera un'arma da fuoco o una parte di arma, essenziale o costruita appositamente;
- c. l'acquisto di armi o parti di armi, essenziali o costruite appositamente.

Capitolo 8: Disposizioni penali

Art. 33¹³² Delitti e crimini¹³³

¹ È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente:

¹²⁹ Introdotta dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU **2008** 5499 5405 art. 2 lett. d; FF **2006** 2531).

¹³⁰ Abrogato dal n. I della LF del 23 dic. 2011, con effetto dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 4551 6775; FF **2011** 4077).

¹³¹ Nuovo testo giusta il n. I 5 della LF del 25 set. 2015 sul miglioramento dello scambio d'informazioni tra autorità in materia di armi, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU **2016** 1831; FF **2014** 277).

¹³² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU **2008** 5499 5405 art. 2 lett. d; FF **2006** 2531).

¹³³ Nuovo testo giusta l'art. 2 del DF dell'11 dic. 2009 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE relativo al recepimento della direttiva 2008/51/CE che modifica la direttiva sulle armi, in vigore dal 28 lug. 2010 (RU **2010** 2899; FF **2009** 3051).

- a.¹³⁴ senza diritto offre, aliena, procura per mediazione, acquista, possiede, fabbrica, modifica, trasforma, porta, esporta in uno Stato Schengen o introduce sul territorio svizzero armi, parti di armi essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni;
- a^{bis}.¹³⁵ senza diritto rimuove, rende irricognoscibile, modifica o completa il contrassegno di armi da fuoco, di loro parti essenziali o di loro accessori prescritto dall'articolo 18a;
- b. in qualità di titolare di una patente di commercio di armi, in previsione o in occasione dell'introduzione sul territorio svizzero, non denuncia armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni oppure fornisce false dichiarazioni;
- c. ottiene fraudolentemente una patente di commercio di armi fornendo informazioni false o incomplete;
- d. viola gli obblighi di cui all'articolo 21;
- e. in qualità di titolare di una patente di commercio di armi non custodisce in modo sicuro armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni (art. 17 cpv. 2 lett. d).
- f.¹³⁶ in qualità di titolare di una patente di commercio di armi:
1. fabbrica o introduce sul territorio svizzero armi da fuoco, loro parti essenziali, accessori di armi o munizioni senza munirli di un contrassegno conformemente all'articolo 18a o 18b,
 2. offre, acquista, aliena o procura per mediazione armi da fuoco, loro parti essenziali, accessori di armi o munizioni non contrassegnati conformemente all'articolo 18a o 18b,
 3. offre, acquista, aliena o procura per mediazione armi da fuoco, loro parti essenziali o costruite appositamente, accessori di armi o munizioni introdotti illecitamente sul territorio svizzero.
- g. offre, aliena o procura per mediazione armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni a persone ai sensi dell'articolo 7 capoverso 1 che non sono in grado di presentare un'autorizzazione eccezionale ai sensi dell'articolo 7 capoverso 2.

² Chi ha agito per negligenza è punito con la multa. Nei casi di poca gravità si può prescindere da ogni pena.

¹³⁴ Nuovo testo giusta l'art. 2 del DF dell'11 dic. 2009 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE relativo al recepimento della direttiva 2008/51/CE che modifica la direttiva sulle armi, in vigore dal 28 lug. 2010 (RU 2010 2899; FF 2009 3051).

¹³⁵ Introdotta dall'art. 2 del DF del 23 dic. 2011 (Protocollo ONU sulle armi da fuoco), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6777; FF 2011 4077).

¹³⁶ Nuovo testo giusta l'art. 2 del DF dell'11 dic. 2009 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE relativo al recepimento della direttiva 2008/51/CE che modifica la direttiva sulle armi, in vigore dal 28 lug. 2010 (RU 2010 2899; FF 2009 3051).

³ È punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque senza diritto, intenzionalmente e per mestiere:

- a.¹³⁷ offre, aliena, procura per mediazione, fabbrica, ripara, modifica, trasforma, esporta in uno Stato Schengen o introduce sul territorio svizzero armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni;
- b.¹³⁸ ...
- c.¹³⁹ offre, acquista, aliena o procura per mediazione armi da fuoco, loro parti essenziali o costruite appositamente, accessori di armi o munizioni non contrassegnati conformemente all'articolo 18a o 18b o introdotti illecitamente sul territorio svizzero.

Art. 34¹⁴⁰ Contravvenzioni

¹ È punito con la multa chiunque:

- a. ottiene o cerca di ottenere fraudolentemente un permesso d'acquisto di armi o un permesso di porto di armi fornendo informazioni false o incomplete oppure si rende complice del reato, senza che sia adempiuta una fattispecie dell'articolo 33 capoverso 1 lettera a;
- b. spara senza autorizzazione con un'arma da fuoco (art. 5 cpv. 3 e 4);
- c. viola il dovere di diligenza nell'alienare armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, munizioni o elementi di munizioni (art. 10a e 15 cpv. 2);
- d. non adempie gli obblighi secondo l'articolo 11 capoversi 1 e 2 o iscrive indicazioni false o incomplete nel contratto;
- e. in qualità di privato non custodisce diligentemente armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni (art. 26 cpv. 1);
- f. in qualità di privato non denuncia armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni oppure fornisce false dichiarazioni in occasione dell'introduzione sul territorio svizzero o del transito nel traffico passeggeri;

¹³⁷ Nuovo testo giusta l'art. 2 del DF dell'11 dic. 2009 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE relativo al recepimento della direttiva 2008/51/CE che modifica la direttiva sulle armi, in vigore dal 28 lug. 2010 (RU **2010** 2899; FF **2009** 3051).

¹³⁸ Abrogata dall'art. 2 del DF dell'11 dic. 2009 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE relativo al recepimento della direttiva 2008/51/CE che modifica la direttiva sulle armi, con effetto dal 28 lug. 2010 (RU **2010** 2899; FF **2009** 3051).

¹³⁹ Introdotta dall'art. 2 del DF dell'11 dic. 2009 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE relativo al recepimento della direttiva 2008/51/CE che modifica la direttiva sulle armi, in vigore dal 28 lug. 2010 (RU **2010** 2899; FF **2009** 3051).

¹⁴⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU **2008** 5499 5405 art. 2 lett. d; FF **2006** 2531).

- g. non segnala immediatamente alla polizia la perdita di armi (art. 26 cpv. 2);
- h. non reca con sé il permesso di porto di armi (art. 27 cpv. 1);
- i. non adempie gli obblighi di notifica ai sensi degli articoli 7a capoverso 1, 9c, 11 capoversi 3 e 4, 11a capoverso 2, 17 capoverso 7 o 42 capoverso 5;
- j. in quanto erede non adempie gli obblighi ai sensi degli articoli 6a, 8 capoverso 2^{bis} o 11 capoverso 4;
- k. ricorre a forme di offerta vietate (art. 7b);
- l.¹⁴¹ l. ottiene fraudolentemente la bolletta di scorta grazie a indicazioni false o incomplete;
- l^{bis}.¹⁴² esporta armi da fuoco, loro parti essenziali o munizioni (art. 22b cpv. 1) in uno Stato Schengen senza allegare la bolletta di scorta alla spedizione;
- m. in occasione dell'entrata in provenienza da uno Stato Schengen porta con sé armi da fuoco, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, oppure munizioni senza la carta europea d'armi da fuoco (art. 25a cpv. 4);
- n. trasporta un'arma da fuoco senza tenere separate arma e munizioni (art. 28 cpv. 2);
- o. in altro modo contravviene intenzionalmente a una disposizione della presente legge la cui violazione è dichiarata punibile dal Consiglio federale nelle disposizioni esecutive.

² Nei casi di poca gravità si può prescindere da ogni pena.

Art. 35 Infrazioni commesse nell'azienda

Alle infrazioni commesse nell'azienda sono applicabili gli articoli 6 e 7 della legge federale del 22 marzo 1974¹⁴³ sul diritto penale amministrativo.

Art. 36 Perseguimento penale

¹ Procedimento e giudizio delle infrazioni spettano ai Cantoni. La Confederazione sostiene il coordinamento del procedimento tra i Cantoni.

² L'Amministrazione federale delle dogane è competente per il procedimento e il giudizio delle contravvenzioni alla presente legge in materia di transito nel traffico turistico e di introduzione di armi sul territorio svizzero.¹⁴⁴

³ Se una contravvenzione secondo il capoverso 2 è parimenti un'infrazione contro la legislazione sulle dogane o la legislazione relativa all'imposta sul valore aggiunto, la

¹⁴¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'11 dic. 2009 (Adeguamento della trasposizione dell'acquis di Schengen), in vigore dal 28 lug. 2010 (RU 2010 2823; FF 2009 3051).

¹⁴² Introdotta dal n. I della LF dell'11 dic. 2009 (Adeguamento della trasposizione dell'acquis di Schengen), in vigore dal 28 lug. 2010 (RU 2010 2823; FF 2009 3051).

¹⁴³ RS 313.0

¹⁴⁴ Nuovo testo giusta il n. I 5 della LF del 25 set. 2015 sul miglioramento dello scambio d'informazioni tra autorità in materia di armi, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1831; FF 2014 277).

pena è quella prevista per l'infrazione più grave; può essere aumentata in modo appropriato.

Art. 37¹⁴⁵

Capitolo 9: Disposizioni finali

Art. 38 Esecuzione da parte dei Cantoni

¹ I Cantoni applicano la presente legge, nella misura in cui la stessa non dichiara competente la Confederazione.

² Essi emanano le disposizioni per l'esecuzione cantonale e le comunicano alle autorità federali.

Art. 39¹⁴⁶

Art. 40 Disposizioni d'esecuzione del Consiglio federale

¹ Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione relative alla presente legge.

² Disciplina segnatamente forma e contenuto delle autorizzazioni.

³ Designa le autorità che immettono direttamente i dati nelle banche dati della Confederazione.¹⁴⁷

⁴ Può deferire compiti d'esecuzione all'Amministrazione delle dogane.

Art. 41¹⁴⁸

Art. 42 Disposizione transitoria

¹ Chiunque, ai sensi del diritto cantonale vigente, è legittimato a portare un'arma o a commerciare in armi e intende conservare tale diritto, deve presentare una domanda d'autorizzazione entro il termine di un anno a partire dall'entrata in vigore della presente legge.

² I diritti acquisiti sono garantiti fino alla decisione in merito alla domanda.

¹⁴⁵ Abrogato dal n. I della LF del 22 giu. 2007, con effetto dal 12 dic. 2008 (RU **2008** 5499 5405 art. 2 lett. d; FF **2006** 2531).

¹⁴⁶ Abrogato dal n. I della LF del 22 giu. 2007, con effetto dal 12 dic. 2008 (RU **2008** 5499 5405 art. 2 lett. d; FF **2006** 2531).

¹⁴⁷ Nuovo testo giusta l'art. 2 del DF dell'11 dic. 2009 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE relativo al recepimento della direttiva 2008/51/CE che modifica la direttiva sulle armi, in vigore dal 28 lug. 2010 (RU **2010** 2899; FF **2009** 3051).

¹⁴⁸ Abrogato dal n. I della LF del 22 giu. 2007, con effetto dal 12 dic. 2008 (RU **2008** 5499 5405 art. 2 lett. d; FF **2006** 2531).

³ Restano valide le autorizzazioni d'importazione, esportazione e transito rilasciate secondo la legge federale del 30 giugno 1972¹⁴⁹ e del 13 dicembre 1996¹⁵⁰ sul materiale bellico.

⁴ Chiunque in base al diritto previgente è già in possesso di un'autorizzazione d'importazione, d'esportazione e di transito a titolo professionale di armi, parti essenziali di armi, munizioni ed elementi di munizione può continuare a introdurre sul territorio svizzero e a esportare questi oggetti sulla base di tale autorizzazione.¹⁵¹

⁵ Chiunque è già in possesso di armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente secondo l'articolo 5 capoverso 2, oppure accessori di armi secondo l'articolo 5 capoverso 1 lettera g deve notificarlo alle autorità cantonali competenti per il rilascio delle autorizzazioni eccezionali entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione.¹⁵²

⁶ Entro sei mesi dall'entrata in vigore del divieto ai sensi dell'articolo 5 capoverso 2 può essere presentata una domanda di autorizzazione eccezionale. La presente disposizione non si applica a chi è già in possesso di un'autorizzazione eccezionale per l'acquisto di un'arma. Chi non intende presentare tale domanda deve, entro sei mesi dall'entrata in vigore del divieto, alienare gli oggetti a una persona legittimata.¹⁵³

⁷ Se la domanda di autorizzazione eccezionale è respinta, gli oggetti in questione devono essere alienati a una persona legittimata entro quattro mesi dalla reiezione.¹⁵⁴

Art. 42a¹⁵⁵ Disposizione transitoria della modifica del 17 dicembre 2004

¹ Chiunque è già in possesso di un'arma da fuoco o di una parte essenziale di arma secondo l'articolo 10 deve, entro un anno dall'entrata in vigore della modifica della presente legge del 17 dicembre 2004, dichiarare l'oggetto al servizio di comunicazione del Cantone di domicilio.

² La dichiarazione ai sensi del capoverso 1 non è necessaria per:

- a. le armi da fuoco o le parti essenziali di armi acquistate precedentemente presso una persona titolare della patente di commercio di armi;

¹⁴⁹ [RU 1973 113. RU 1998 794 art. 44]

¹⁵⁰ RS 514.51

¹⁵¹ Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499 5405 art. 2 lett. d; FF 2006 2531).

¹⁵² Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499 5405 art. 2 lett. d; FF 2006 2531).

¹⁵³ Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499 5405 art. 2 lett. d; FF 2006 2531).

¹⁵⁴ Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499 5405 art. 2 lett. d; FF 2006 2531).

¹⁵⁵ Introdotto dall'art. 3 n. 6 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli Acc. bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 447 5405 art. 1 lett. e; FF 2004 5273).

-
- b. le armi da fuoco d'ordinanza cedute precedentemente in proprietà dall'amministrazione militare.

Art. 43 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 1999¹⁵⁶

¹⁵⁶ DCF del 21 set. 1998

*Allegato*¹⁵⁷
(art. 4 cpv. 2^{bis})

Accordi di associazione alla normativa di Schengen

Gli accordi di associazione alla normativa di Schengen sono:

- a. l'Accordo del 26 ottobre 2004¹⁵⁸ tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen;
- b. l'Accordo del 26 ottobre 2004¹⁵⁹ sotto forma di scambio di lettere tra il Consiglio dell'Unione europea e la Confederazione Svizzera concernente i comitati che assistono la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi;
- c. l'Accordo del 17 dicembre 2004¹⁶⁰ tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia;
- d. l'Accordo del 28 aprile 2005¹⁶¹ tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo delle parti dell'acquis di Schengen basate sulle disposizioni del titolo IV del Trattato che istituisce la Comunità europea;
- e. il Protocollo del 28 febbraio 2008¹⁶² tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea riguardante l'associazione della Confederazione Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

¹⁵⁷ Introdotto dal n. II della LF dell'11 dic. 2009 (Adeguamento della trasposizione dell'acquis di Schengen), in vigore dal 28 lug. 2010 (RU **2010** 2823; FF **2009** 3051).

¹⁵⁸ RS **0.362.31**

¹⁵⁹ RS **0.362.1**

¹⁶⁰ RS **0.362.32**

¹⁶¹ RS **0.362.33**

¹⁶² RS **0.362.311**

